

Alla cortese attenzione della
D.S. professoressa Angelina Aversa
I.C. "BOZZAOTRA"
Massa Lubrense

Il sottoscritto Carmine Giardulli in qualità di R.S.P.P. dell'I.C. Bozzaotra di Massa Lubrense (NA), con la presente intende rispondere a dei quesiti posti dalla D.S. prof.ssa Angelina Aversa.

*I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico" recita il comma 9 dell'art. 37 del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii., in attesa di novità normative in materia, la disciplina della formazione per gli addetti all'antincendio continua a essere quella definita dal **Decreto 10 marzo 1998**.*

Il decreto, ormai noto e ampiamente attuato, ha la "curiosa" caratteristica di definire (Allegato IX) i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio in funzione del livello di rischio (basso, medio o elevato) dell'attività, ma di **non preoccuparsi di definirne la frequenza dell'aggiornamento**, che è di fatto un obbligo di legge a carico del datore di lavoro.

In attesa di un chiarimento legislativo univoco, le posizioni sono diverse e descritte di seguito:

la più stringente si muove per analogia con l'aggiornamento della formazione di primo soccorso, quindi considera una **scadenza triennale**, appoggiandosi a una nota del 2012 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì- Cesena, poi adottata dal Dipartimento Regionale Emilia Romagna;

la seconda è quella di considerare l'**aggiornamento quinquennale**, per analogia con la restante formazione sicurezza (ex. specifica, aggiuntiva per preposti, dirigenti, RSPP, attrezzature), visto che il legislatore si è mosso in questa direzione anche per quanto riguarda la formazione della segnaletica e che da più di un anno si vocifera di una bozza di nuovo decreto antincendio che prevederebbe esplicitamente questo termine.

La terza ipotesi sostiene che l'attestato di formazione non ha scadenza.

Il sottoscritto (che ritiene sempre valido, in materia di sicurezza, il principio della "condizione più restrittiva e severa) avendo ricevuto invito dalla D.S., di **aggiornare** la formazione antincendio, al personale che aveva già un attestato di formazione (2017), ha ritenuto opportuno a distanza di 5 anni (quindi scaduti gli attestati) di ripetere il corso di 8 ore. Anche nell'intento di avere un numero adeguato di addetti antincendio.

Si ricorda che la formazione in genere e quindi anche quella antincendio è un obbligo.

Sorrento 06/05/2022

L'R.S.P.P.
Carmine Giardulli architetto

